



COMUNE DI LARI
(Provincia di Pisa)

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA***

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.06.2007)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II

CAPO I
CIMITERI

- Articolo 6 Elenco cimiteri
- Articolo 7 Vigilanza
- Articolo 8 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 9 Ammissione nel cimitero

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 10 Disposizioni generali
- Articolo 11 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III
CAMERA MORTUARIA

- Articolo 12 Camera mortuaria
- Articolo 13 Caratteristiche della camera mortuaria
- Articolo 14 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO IV
FERETRI

- Articolo 15 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 16 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 17 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 18 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 19 Piastrina di riconoscimento

*CAPO V
TRASPORTI FUNEBRI*

- Articolo 20 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 21 Orario trasporti funebri
- Articolo 22 Norme generali per i trasporti
- Articolo 23 Riti religiosi
- Articolo 24 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 25 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 26 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni, trasporti da e per l'estero
- Articolo 27 Trasporti di resti ossei, ceneri e resti mortali
- Articolo 28 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

*CAPO VI
INUMAZIONE E TUMULAZIONE*

- Articolo 29 Inumazione
- Articolo 30 Cippo
- Articolo 31 Tumulazione

*CAPO VII
DEPOSITO PROVVISORIO*

- Articolo 32 Deposito provvisorio

*CAPO VIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI*

- Articolo 33 Esumazioni ordinarie
- Articolo 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 35 Esumazione straordinaria
- Articolo 36 Estumulazioni
- Articolo 37 Resti mortali/Resti ossei
- Articolo 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 39 Raccolta delle ossa
- Articolo 40 Oggetti da recuperare - rifiuti
- Articolo 41 Disponibilita' dei materiali

*CAPO IX
POLIZIA DEI CIMITERI*

- Articolo 42 Orario
- Articolo 43 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 44 Divieti speciali

- Articolo 45 Riti funebri
Articolo 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 47 Fiori e piante ornamentali
Articolo 48 Materiali ornamentali

TITOLO III

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 49 Sepolture
Articolo 50 Durata delle concessioni
Articolo 51 Modalita' di concessione

CAPO II

SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE SU AREA CONCESSA DAL COMUNE

- Articolo 52 Uso delle sepolture private
Articolo 53 Manutenzione
Articolo 54 Subentri e divisioni

CAPO III *RINUNCE*

- Articolo 55 Rinuncia a concessione
Articolo 56 Rinuncia a concessione di aree

CAPO IV *REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE*

- Articolo 57 Revoca
Articolo 58 Decadenza
Articolo 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 60 Estinzione

TITOLO IV **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 61 Accesso al cimitero di imprese private
Articolo 62 Responsabilità
Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo

- Articolo 64 Modalità di Lavoro
Articolo 65 Orario di lavoro
Articolo 66 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 67 Vigilanza
Articolo 68 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 69 Servizio di trasporto funebre
Articolo 70 Imprese di pompe funebri
Articolo 71 Divieti
Articolo 72 Vigilanza

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 73 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 74 Mappa
Articolo 75 Annotazioni in mappa
Articolo 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 77 Schedario dei defunti
Articolo 78 Scadenziario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 79 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 80 Cautele
Articolo 81 Atti previsti dal presente regolamento
Articolo 82 Concessioni pregresse
Articolo 83 Sepolture private a tumulazioni pregresse
Articolo 84 Estinzione e trasformazione di concessioni a tempo indeterminato
Articolo 85 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 delle circolari del ministero della sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998 della legge n. 130 del 30.3.2001 nonché delle leggi regionali n. 16/2000 e n. 58/2001, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune; per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba; per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra, per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da loculo oppure il recupero del feretro per trasferimento in altra sepoltura; per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da inumazioni od estumulazioni; per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura e pratica funebre; per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazione.

Art. 2 - Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale; il Sindaco può delegare tali competenze.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere;

(3) I servizi a pagamento, così come le loro tariffe, sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio comunale. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile del Servizio.

(4) Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento delle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del Bilancio del servizio.

(5) Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.

In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) il coniuge non separato o il convivente more uxorio
- b) i figli
- c) i genitori
- d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
- e) altri componenti del nucleo familiare

Art. 3 - Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone che rientrano nei casi indicati al successivo art.18;
- g) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale.

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare sono a pagamento i servizi di cremazione, inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, estumulazione ordinaria, estumulazione straordinaria a richiesta dei familiari.

Obbligati al pagamento delle tariffe sono il coniuge non separato o il convivente more uxorio e i parenti fino al 3° grado.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso ogni cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi di Polizia Mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico inerenti il servizio sono pubblicati anche in tali albi cimiteriali.

(2) Presso gli uffici del responsabile del servizio o in ciascun cimitero e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(3) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali scadute o in scadenza nel corso dell'anno per le quali si procederà alla estumulazione delle relative salme;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

Art. 6 - Elenco Cimiteri

Il Comune provvede alle necessità di seppellimento con i seguenti Cimiteri:

- 1) Lari
- 2) Casciana Alta
- 3) Cevoli
- 4) San Ruffino
- 5) Perignano
- 6) Lavaiano
- 7) Usigliano

Art. 7 - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio

(3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

(4) Compete esclusivamente al Comune la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme per le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(5) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 8 - Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- (3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- (4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 9 - Ammissione nel cimitero

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (3) Nei reparti speciali, ove individuati, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 8, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
- (4) Le salme delle persone aventi i requisiti di cui al punto 1 possono essere seppellite, per volontà del defunto o dei soggetti di cui all'art. 2 in uno qualunque dei cimiteri comunali.
- (5) Indipendentemente dai requisiti di cui al precedente punto 1 e compatibilmente con la disponibilità di sepolture il Sindaco a richiesta del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, o dei parenti in linea retta e collaterale entrambi fino al 3° grado del defunto o accertata la volontà scritta in tal senso del medesimo, può autorizzare il seppellimento della salma di persone non residenti nel Comune nei seguenti casi:
 - a) qualora il defunto abbia avuto la residenza in vita nel Comune anche se non più residente al momento della morte;
 - b) qualora il defunto abbia sepolto il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 3° grado nel cimitero nel quale si richiede la sepoltura;
 - c) qualora il defunto abbia il coniuge non legalmente separato o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 3° grado residenti nella frazione o nel capoluogo ove è posto il Cimitero nel quale si richiede la sepoltura.

Con gli stessi criteri possono essere accolti nei cimiteri i resti mortali e le ceneri dei defunti. La Giunta Comunale può limitare il seppellimento delle salme nei casi di cui al punto 5 nel caso di scarsità di sepolture sia a sistema di inumazione che tumulazione nei singoli cimiteri.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.10 - Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture a sistema di tumulazione, anche private e familiari, ai sensi e nei limiti degli art. 76 e 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) Il piano regolatore cimiteriale, di cui al successivo art. 11 determina, per le sepolture, anche private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 11 - Piano regolatore cimiteriale

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale è tenuta ad adottare un piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco temporale di almeno 20 anni.

Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività';
- c) tumulazioni individuali;
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;

g) cinerario comune;

h) eventuali campi, loculi o cellette ossario riservati gratuitamente a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano risieduto od operato per il Comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

Di norma ogni 10 anni la Giunta è tenuta a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Sino alla predisposizione del Piano regolatore cimiteriale la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente regolamento.

CAPO III **CAMERA MORTUARIA**

Art. 12 - Camera mortuaria

Nei cimiteri in cui è predisposta la camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la stessa funge altresì da deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

Art. 13 Caratteristiche della Camera mortuaria

- 1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero di Lari.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio e' autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, e' permessa la permanenza dei famigliari o da chi ne assume le veci, previa autorizzazione.

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(5) La sorveglianza è esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV **FERETRI**

Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro e' fatta secondo le istruzioni dettate in applicazione del D.P.R. 285/90 dall' Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque corrispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90, in particolare:

a) per l' inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2, e superiore a cm 3 ;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o altra idonea sistemazione.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero devono essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'Art. 9 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.6.1993.

Art. 18 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per la inumazione o per la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il Comune, in tali casi, fornisce anche il servizio di trasporto funebre.

Lo stato di indigenza o di bisogno e' accertato dal Responsabile del Servizio a cui afferisce la materia Servizi Sociali in base ai criteri previsti nel disciplinare per la concessione di interventi economici ad indigenti.

Articolo 19 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 20 - Modalità del trasporto e percorso

(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 21 Orario Trasporti Funebri

(1) L'orario dei trasporti funebri e il ricevimento delle salme all'interno dei Cimiteri viene stabilito con ordinanza del Sindaco, in base a criteri di efficienza e funzionalità dei conseguenti servizi comunali.

Articolo 22 Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 17; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga

eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al dipendente incaricato.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 23 - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 24 Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 25 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato nell'apposito locale di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo - 26 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione trasporti da e per l'estero

Il trasporto delle salme/cadaveri è effettuato e autorizzato in ottemperanza alle norme stabilite dal DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 10.6.2002.

Articolo 27 - Trasporto di resti ossei, ceneri e resti mortali

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- 2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema autorizzato.

Articolo 28 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse per autofunebri devono essere ubicate in località individuate con ordinanza del Sindaco, adeguatamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/90.

CAPO VI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 - Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di 10 anni e sono soggette al pagamento di una tariffa.
- 2) L'inumazione avviene per disponibilità dei posti in uno dei cimiteri del Comune, rispettando, ove possibile, il criteri di cui al precedente art.9. L'assegnazione delle sepolture per inumazione nei campi avviene in ordine progressivo senza soluzione di continuità.

Articolo 30 - Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in

opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) La Giunta Comunale può stabilire di fornire, dietro il pagamento di una tariffa, anziché il cippo di cui al comma precedente, un copritomba, le cui caratteristiche saranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- 4) La manutenzione delle lapidi e dei copritomba e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285 oppure provvedere a ripristinare il Cippo minimo.

Articolo 31 - Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei e urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Nelle sepolture a tumulazione può essere inserita, ove possibile, insieme al feretro contenente la salma del defunto, anche una cassetta resti o urna cineraria contenenti i resti ossei o le ceneri del coniuge o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al terzo grado del medesimo. In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti mortali o delle ceneri, subordinata al pagamento di una tariffa, decade automaticamente allo scadere della concessione della sepoltura del feretro del defunto. In tale ultima ipotesi è fatta salva la possibilità di concedere, a richiesta dei congiunti, altra sepoltura per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

CAPO VII DEPOSITO PROVVISORIO

Articolo 32 Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune previo versamento di un deposito cauzionale stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla

domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

- 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida provvederà a far inumare la salma in campo comune, rivalendosi sul deposito cauzionale. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
- 6) La concessione provvisoria è sempre consentita in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero. In tali casi non è dovuto il versamento del deposito cauzionale.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie

- 1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione
- 2) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
- 3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.
- 4) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio.
- 5) E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, accertare se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di provvedere immediatamente alle esumazioni nel qual caso il suddetto termine è ridotto fino a 10 giorni.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 85 del D.p.R. n. 285/90. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o da personale tecnico da esso incaricato.

Articolo 36 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del responsabile del Servizio, allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima della scadenza dei venti anni o della scadenza della concessione e sono di due tipi:
 - a. a) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;
 - b. b) su ordine dell'Autorità giudiziaria
 - c. per particolari esigenze dell'Amministrazione comunale.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo e quelle per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 37 Resti Mortali/ resti ossei

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- a) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato. In tal caso le spese sono a carico del Comune.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo ripristinando la impermeabilità del feretro;
- b) essere trasferiti in altro tumulo ripristinando la impermeabilità del feretro;
- c) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

- d) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore, idoneo al trasporto, di materiale facilmente combustibile. In tal caso le spese sono a carico del Comune.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98.

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purchè non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

I resti ossei esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o sepolture di famiglia in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se a seguito delle operazioni di estumulazione ed esumazione non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati per 6 mesi in loculi provvisori nel deposito del Cimitero e nel caso non pervenga nessuna domanda di collocazione dei medesimi resti nel termine sopra indicato, in ossario comune.

E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare, secondo quanto riportato all'**art.31**;

Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- 2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 39 - Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o la cremazione, salvo quanto previsto dall'art 37.

Articolo 40 - Oggetti da recuperare- RIFIUTI

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti alle operazioni al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteri
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a redigere apposito verbale e a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale si distinguono e seguono la disciplina prevista dal Dlgs 152 del 3 aprile 2006

Articolo 41 -Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
- 2) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 3° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 4) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

Articolo 42 - Orario

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco.

Articolo 43 - Disciplina dell'ingresso

- 1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 44 - Divieti speciali

- 1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
 - j) l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
 - m) o) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai

dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 45 -Riti funebri

Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio;

Articolo 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Comune;

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al disegno delle croci, simboli ecc....

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 47 - Fiori e piante ornamentali

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 48 -Materiali ornamentali

- 1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49 - Sepolture

- 1) Per le sepolture e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- 2) Le aree, nei limiti previsti dal suddetto piano, possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività';
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività'.
- 5) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6) Alle sepolture contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Articolo 50 - Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata e' fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) In 25 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie

- c) In 25 anni per loculi.
- (3) Non è consentito il rinnovo delle concessioni all'infuori che per le nicchie cinerarie i cui defunti sono stati cremati al momento del decesso;
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide:
 - a) con la data della sepoltura della salma nel caso di concessione di manufatti costruiti dal Comune;
 - b) con la data della stessa nel caso di concessione di aree e manufatti da costruirsi a cura di privati.

Articolo 51 - Modalità di concessione

- 1) L'assegnazione della sepoltura, individuale privata è concessa solamente in presenza:
 - a) Della salma i per loculi;
 - b) Dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e continuativamente dall'alto verso il basso senza soluzioni di continuità. Altri criteri potranno essere stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base della collocazione e dimensione dei manufatti in caso di oggettiva impossibilità di applicare il criterio sopra descritto.
- 1) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) In caso di presenza di loculi colombari o cinerari disponibili, in deroga a quanto sopra stabilito è consentita la concessione in vita al coniuge non legalmente separato, al convivente more uxorio o ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, purchè almeno ultrasessantacinquenni del loculo adiacente a quello del congiunto.
- 3) E' comunque sempre consentito, in caso di disponibilità di posti, previa nuova concessione e nel rispetto del DPR 285/90 al fine di consentire il riavvicinamento dei congiunti medesimi :
 - il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri o delle salme di coniugi o parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado in sepolture adiacenti a quella del congiunto.
 - la concessione in vita ai soggetti di cui al punto 4 di sepolture adiacenti a quella del congiunto e la contestuale nuova concessione di sepoltura al congiunto medesimo in caso di indisponibilità di posti adiacenti a quello oggetto dell'originaria concessione del congiunto.
- 4) Nell'assegnazione delle sepolture si dovrà comunque privilegiare la concessione delle sepolture di più recente costruzione. Il trasferimento è soggetto ad una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, e' data in ogni tempo secondo la disponibilità;
- 6) La concessione non può essere fatta a persona ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7) In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita, verificata la disponibilità e stabiliti i criteri di priorità, fissati con atto della Giunta comunale, la prenotazione in vita di loculi,

subordinatamente al versamento, al momento della prenotazione, di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale in base al costo dell'opera.

CAPO II SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE SU AREA CONCESSA DAL COMUNE

Articolo 52 - Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, e rispettivi coniugi.
- 3) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- 4) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
- 5) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/90 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- 6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 7) Il concessionario non ha alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 8) I progetti di costruzione relativi a concessioni di sepolture familiari sono sottoposti alle stesse procedure delle Concessioni edilizie con esclusione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.
- 9) I progetti devono essere altresì approvati dal Dirigente Sanitario competente e devono rispettare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 10) Al termine della procedura descritta l'Ufficio tecnico autorizza l'inizio lavori e determina il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro sulla base degli indici riportati nei commi seguenti.
- 11) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato al massimo in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 12) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

- 13) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 14) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 15) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile.
- 16) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 17) Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 18) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile.
- 19) Le concessioni in uso di aree per tumulazioni familiari collettive, impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile conseguente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 20) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 21) Il Responsabile può concedere una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.
- 22) Il valore della concessione è stabilito dalla Giunta in ragione della durata e del numero della sepolture.

Articolo 53 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 54 - Subentri e divisioni

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
- (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone sopra indicate che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52 abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari.

(10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO III - RINUNCE

Articolo 55 -Rinuncia a concessione

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

(2) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(3) Il concessionario ha diritto alla restituzione del 50% della tariffa versata al momento della stipula della concessione solamente nel caso in cui la richiesta venga effettuata entro 2 anni dalla data della concessione.

Articolo 56- Rinuncia a concessione di aree

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di aree , salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncia il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa versata al momento della stipula della concessione purché la rinuncia avvenga entro 8 anni dalla data della concessione.

(3) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 57 - Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla originaria sepoltura alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo cimiteriale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 58 - Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello cimiteriale per la durata di 90 giorni consecutivi.

Articolo 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 60 Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando le salme, i resti mortali e le ceneri in deposito provvisorio. Contestualmente il Comune provvederà alla pubblicazione di un avviso relativo alla suddetta collocazione all'albo pretorio e all'albo cimiteriale e provvederà, ove possibile, ad avvertire i congiunti interessati. Decorso 6 mesi senza che nessuna disposizione sia stata comunicata in merito alle suddette salme, resti mortali e ceneri, il Comune provvederà a collocare le stesse, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 61 -Accesso al cimitero di imprese private

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione periodica del Responsabile da rilasciarsi dietro domanda da cui risulti l'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione è subordinata alla comunicazione delle targhe dei veicoli da utilizzare nell'esecuzione dei lavori nonché alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Responsabile.
- (4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- (6) Il Responsabile in caso di inosservanza delle precedenti norme, dispone l'incameramento di tutta o parte della cauzione prestata, a seconda della gravità della violazione. Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, il Responsabile può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 62 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio .
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 64 - modalità di lavoro

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio . La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 65 - Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio

Articolo 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 67 - Vigilanza

- (1) Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare grave in caso di personale dipendente dal comune e motivo di rescissione dell'appalto, ove la violazione sia ripetuta, in caso di personale dipendente da ditte appaltatrici.
- (5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 69 - servizio di trasporti funebri

Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio comunale non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 del T.U. n. 267/2000. Le imprese che risultino in

possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quello eventualmente adottato in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto funebre purché in possesso della prescritta autorizzazione.

In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici, di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito d'osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali, viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.

Le Amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con i propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento

Art. 70 imprese di pompe funebri

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 71 - Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 72 - Vigilanza

(1) Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi

siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.

(2) Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o dei responsabili dei provvedimenti necessari o obbligatori.

(3) I tecnici comunali controllano e certificano tra l'altro la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

(4) La polizia Municipale provvede a vigilare nei cimiteri e durante i servizi funebri sulla base delle segnalazioni del Responsabile.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 74 - Mappa

(1) Presso il Responsabile del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 75 - Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi della concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;

Articolo 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 77 Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile del servizio, sulla scorta del registro di cui all'art. 76 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Articolo 78 Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

(5) Fino all'espletamento delle procedure necessarie per l'organizzazione dei servizi, alla muratura dei manufatti compresi i loculi ossari e colombari, alla estumulazione straordinaria, alla fornitura di cippi e lapidi per le tombe a sistema di inumazione, provvederanno i concessionari medesimi a proprie spese con imprese specializzate.

Articolo 80 - Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 81 - Atti previsti dal presente regolamento

(1) Spetta ai soggetti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 82 - Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 79, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 83 - Sepulture private a tumulazioni pregresse

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 84 - Estinzione e trasformazione di concessioni a tempo indeterminato

Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del DPR 803/1975.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il concessionario originario o suo legittimo erede di propria iniziativa o su invito dei servizi cimiteriali, può sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato di cui è titolare.

Il comune emetterà in tal caso una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per 25 anni sostenendone anche le spese derivate dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti.

Analogamente l'amministrazione Comunale adotta analoghe iniziative per il recupero della disponibilità di posti all'interno dei cimiteri.

La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

Articolo 85 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore dal 1 giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione.